

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 273 del 24.10.2017 sulla quale è pubblicato il **Reg.to (UE) 2017/1932** recante **modifica del Reg.to (UE) n. 412/2013** che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC.

Per effetto di detta modifica, l'articolo 1, paragrafo 1, del reg.to (UE) n. 412/2013 è sostituito dal seguente:

“1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione,
- i macinini per caffè in ceramica,
- gli affilacoltelli in ceramica,
- le affilatrici in ceramica,
- gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare,
- e
- le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane”.

Di conseguenza, per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del reg.to (UE) n. 412/2013, così come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del reg.to (UE) n. 412/2013 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all'articolo 2 dello stesso regolamento sono rimborsati o sgravati, su richiesta degli interessati; qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del reg.to (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio scada alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data o entro sei mesi da tale data, esso è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del reg.to (UE) n. 952/2013.

[Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC 6911 1000 90, 6912 0021 11, 6912 0021 91, 6912 0023 10, 6912 0025 10 e 6912 0029 10](#)

(TAR n. 2017-90 prot. n. 120348/RU del 24-10-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)